

REAZIONI ALLE INDICAZIONI DEL MINISTRO FAZIO

Contro le mutilazioni non serve l'obiezione di coscienza

È il comando di una autorità sulla coscienza del singolo a far insorgere il diritto all'obiezione individuale. E siccome le mutilazioni dei cani non sono oggetto di norme impositive, non si può parlare di obiezione di coscienza. Ma il Codice Deontologico offre già garanzie di libertà professionale e di tutela animale. In scienza, coscienza e responsabilità individuale.

di Carla Bernasconi
Vice Presidente Fnovi

La Federazione considera inopportuna la lettera del Ministro della Salute sull'articolo 10 della Convenzione di Strasburgo. Vi legge in primo luogo una surrettizia reintroduzione del taglio della coda, una pratica non sorretta dalla deontologia e per la quale la Fnovi ha da tempo manifestato contrarietà, senza ammettere eccezioni. Già da tempo, la stragrande maggioranza dei Medici Veterinari non pratica per scelta il taglio delle code, una prestazione ese-

guita principalmente da quanti si interfacciano con gli allevatori (esigenze di standard) e che non di rado, in altri contesti, configura gli estremi penali di maltrattamento e di esercizio abusivo della professione.

Ma l'inopportunità dell'intervento del Ministro **Ferruccio Fazio** è ancor più manifesta per la sua irritualità e per il suo carattere eccezionale. Il titolare del Ministero della Salute, con il quale non abbiamo nostro malgrado una corrispondenza assidua, ci scrive ora inaspettatamente per gravare la nostra professione di una pesante responsabilità professionale, senza averci mai indirizzato al-

cun contributo né in corso d'emanazione della legge di ratifica né di altri processi tecnici e legislativi sul benessere animale, che pure impegnano gli uffici del suo Ministero e la Fnovi da molto tempo. La nota di Fazio giunge proprio nelle settimane che precedono la pubblicazione della proroga dell'Ordinanza 3 marzo 2009 che rinviava espressamente "all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia", legge alla quale il Parlamento sta lavorando e per la quale Fnovi ha sempre dichiarato la propria approvazione.

In questo contesto, l'Ente nazionale di protezione animale ci ha rivolto l'invito all'obiezione di coscienza "per vanificare - scrive la presidente **Carla Rocchi** - un recupero tardivo di una pratica che ha atteso ben 23 anni per essere archiviata dai comportamenti professionali della veterinaria". Pur comprendendo le ragioni della sollecitazione inviata, va ricordato che la Fnovi ha già più

Foto: Tracey Carter George dal sito anti-dockingalliance.co.uk



LA CONVENZIONE

(Articolo 10) 1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'asportazione delle unghie e dei denti.

2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale; b) per impedire la riproduzione. (...)



LE INDICAZIONI DEL MINISTRO

(...) "Fermo restando il divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico", "sussiste tuttavia la possibilità di eseguire, in via eccezionale, interventi chirurgici non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell'interesse dell'animale, beninteso qualora tali ragioni siano rilevate dal medico veterinario che se ne assume la responsabilità".

La fattispecie in questione è riferibile, in particolare, all'intervento di caudotomia, "effettuabile sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali in zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l'animale al rischio di fratture, ferite e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere dello stesso".

Inoltre, qualora l'intervento di amputazione della coda fosse praticato in età adulta a fini terapeutici, "non sarebbe esente da maggiori rischi a causa della più intensa invasività e impatto sul benessere psico-fisico dell'animale".

Pertanto, "nell'interesse dell'animale, il medico veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati nelle citate attività, attenendosi alle buone pratiche veterinarie, previa anestesia ed entro la prima settimana di vita dell'animale, rilasciando una certificazione dalla quale si evincano le ragioni che hanno, motivato l'intervento stesso".

Il Ministro ci scrive inaspettatamente per gravarci di una pesante responsabilità professionale

volte dichiarato, a tutela del benessere dell'animale, la propria contrarietà alle mutilazioni per fini estetici, tuttavia l'istituto giuridico dell'obiezione di coscienza non è applicabile in quanto le mutilazioni non sono oggetto di norme impositive. Ribadiamo che

il Codice Deontologico rappresenta già una più che autorevole fonte normativa per la condotta professionale del medico veterinario e che in esso si trovano già le basi per la tutela dell'animale, in quanto essere senziente, e per garantire il professionista verso

la libera adozione, secondo scienza e coscienza, dei propri comportamenti professionali, potendo sempre rifiutare di eseguire prestazioni che reputa non necessarie per il benessere dell'animale (in questo garantito anche dalle norme contrattuali del Codice Civile) e assumendosi la piena responsabilità di violazioni del Codice Deontologico o della Legge.

Quanto al Ministro, ci saremmo piuttosto aspettati che la sua prima nota alla professione comunicasse, a seguito delle sue dichiarazioni alle celebrazioni del centenario dell'istituzione dei ordini delle professioni sanitarie, l'entrata nel Consiglio Superiore di Sanità della medicina veterinaria attraverso la sua rappresentanza esponenziale. ●

L'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Con l'espressione "obiezione di coscienza", in termini generali, si fa riferimento alle convinzioni e ai comportamenti non violenti adottati a livello individuale in aperto contrasto con una norma dell'ordinamento giuridico o il comando di un'autorità, ritenuti ingiusti perché violano i principi della coscienza o le convinzioni etiche o religiose del soggetto interessato e obbligato dalla norma o dal comando medesimi. Per esercitare legalmente l'obiezione di coscienza ci si deve rifare a norme previste dall'ordinamento italiano, che per la medicina veterinaria si riferisce unicamente alla sperimentazione animale (Legge n. 413 del 12 ottobre 1993 Norme sull'obiezione alla sperimentazione animale). La necessità di uno specifico riconoscimento legislativo dell'obiezione significa che essa si configura sempre come misura e norma eccezionale e quindi per definizione non suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva, al di là del preciso dettato legislativo.

ANAGRAFE DEI CREDITI ECM

Le improbabili richieste del Cogeaps

Il Consorzio che gestisce l'anagrafe nazionale dei crediti Ecm ha dato avvio alle registrazioni. Gli Ordini dovranno far fronte ad una attività complessa, ancora prima che siano messe a disposizione regole chiare e una piattaforma dedicata. Fnovi scettica sulla raccolta dati: non si parte dalla coda. Prima la formazione, poi la raccolta.

di Danilo Serva
*Delegato Fnovi al Cogeaps
Revisore dei Conti Fnovi*

ficati dagli Ordini ai propri iscritti, a partire nientemeno che dal 2005.

Il Consorzio per la gestione anagrafica delle professioni sanitarie (Cogeaps), ovvero l'anagrafe nazionale dei crediti Ecm, ha avviato la raccolta dei crediti certi-

Il presidente del Cogeaps, Sergio Bovenga, ha richiesto agli Ordini il computo dei crediti Ecm attribuiti ai medici veterinari per tre tipologie di formazione: autoapprendimento, tutoraggio/docenza e attività formativa svolta

